



dr. F. J. Schönweger  
dr. Gottfried Maas  
dr. Markus Stocker  
dr. Klaus Stocker  
dr. H. W. Wickertsheim

*Circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria*

## **Le novità del “DECRETO SVILUPPO”**

*Il 13.7.2011 è entrata in vigore la legge di conversione del c.d. “Decreto sviluppo”, le cui principali novità di natura fiscale sono di seguito esaminate*

### **Controlli amministrativi**

Sono introdotte alcune **limitazioni alla frequenza e alla durata dei controlli** amministrativi in forma di accesso da parte di qualsiasi autorità competente.

In particolare è disposto che “*al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell’esercizio delle attività delle imprese*” l’**attività di controllo** di natura amministrativa nei confronti **delle PMI** deve essere **programmata** e concertata dai vari soggetti interessati, secondo le modalità che saranno definite con un apposito Decreto.

È inoltre previsto che il periodo di **permanenza presso la sede dell’impresa** e l’eventuale proroga **non può superare i 15 giorni** “*lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre*” (intesi come giorni di presenza effettiva) in tutti i casi in cui la verifica sia svolta nei confronti di imprese in **contabilità semplificata** e **lavoratori autonomi**.

### **Comunicazione annuale detrazione familiari a carico**

È soppresso l’**obbligo di comunicare annualmente** al sostituto d’imposta i dati relativi alle **detrazioni per i familiari a carico** da parte di lavoratori dipendenti e pensionati.

Pertanto, una volta ottemperato a tale obbligo, la dichiarazione ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi, salvo che intervengano variazioni che richiedono.

La mancata comunicazione delle variazioni comporta l’applicazione al dipendente / pensionato delle sanzioni da € 258 a € 2.065.

### **Detrazione irpef 36%**

Ai fini della fruizione della detrazione IRPEF del 36% sulle spese per gli **interventi di ristrutturazione** del patrimonio edilizio, sono abrogati gli obblighi:

→ di invio della comunicazione di inizio lavori. Tale obbligo è comunque sostituito:

- **dall'indicazione nel mod. UNICO:**
  - dei dati catastali identificativi dell'immobile;
  - degli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, conduttore);
  - degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- **dalla conservazione ed esibizione**, a richiesta dell'Ufficio, dei documenti individuati da un apposito Provvedimento;

→ dell'indicazione in fattura del costo della manodopera.

### ***Incremento limiti per la tenuta della contabilità semplificata***

È stabilito l'aumento del limite di ricavi il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali (relativamente alle attività commerciali esercitate), la **tenuta della contabilità semplificata**:

ATTIVITÀ	VECCHIO LIMITE	NUOVO LIMITE
Prestazioni di servizi	€ 309.874,14	€ 400.000
Altre attività	€ 516.456,90	€ 700.000

*Non sono stati modificati i limiti previsti per le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale che rimangono fissati a € 309.874,14 per le imprese di prestazioni di servizi ed a € 516.456,90 per le imprese esercenti altre attività.*

### ***Deducibilità costi non superiori a € 1.000***

È stabilito che le imprese in contabilità semplificata possono dedurre interamente nel periodo d'imposta di ricevimento della fattura le spese a condizione che le stesse siano:

- riferite a contratti a corrispettivi periodici;
- di competenza di 2 periodi d'imposta;
- di ammontare non superiore a € 1.000.

### ***Elenchi clienti / fornitori***

È stabilito l'esonero dalla comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati di importo superiore a € 3.000 (€ 3.600 qualora sussista l'obbligo di certificazione mediante ricevuta / scontrino fiscale) se il relativo pagamento è effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate.

### ***"Trasformazione" rimborsi d'imposta richiesti in dichiarazione***

È prevista la possibilità di "trasformare" la richiesta di rimborso dei crediti delle imposte (IRPEF / IRES / IRAP), espressa dal contribuente nella relativa dichiarazione, in richiesta di utilizzo in compensazione degli stessi a condizione che:

- il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte;
- sia presentata una nuova dichiarazione, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, utilizzando i modelli previsti per il periodo d'imposta cui la stessa si riferisce.

***Rinvio versamenti / adempimenti scadenti in giorni festivi***

È stabilito che i **versamenti / adempimenti** previsti da disposizioni riguardanti l'Amministrazione economico – finanziaria che **scadono di sabato o di giorno festivo** sono **prorogati al primo giorno lavorativo successivo**, ancorché effettuabili con modalità esclusivamente telematica.

Tale previsione si riflette, in particolare, sulla presentazione dei **modd. INTRA**, la cui scadenza, se cade di sabato, è ora prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

***Esonero compilazione scheda carburante***

È prevista l'**abolizione dell'obbligo di tenuta della scheda carburante** da parte di imprese / lavoratori autonomi per la certificazione degli acquisti di carburante qualora il relativo **pagamento** sia effettuato **tramite carte di credito, di debito o prepagate**.

Va evidenziato che non disponendo di un documento equiparato alla fattura non dovrebbe essere possibile detrarre l'IVA connessa con tali spese.

***Sospensione giudiziale atti esecutivi***

È prorogata dall'1.7 all'1.10.2011 la decorrenza dell'esecutività degli avvisi di accertamento. Pertanto gli **avvisi di accertamento** per II.DD., IRAP e IVA, **notificati dall'1.10.2011** e relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2007 e successivi dovranno **contenere l'intimazione al pagamento** delle somme entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, in caso di proposizione del ricorso, del 50% dell'imposta accertata.

***Rateizzazione debiti tributari***

Per le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni sono previste:

- la possibilità di richiedere la **rateazione**, per un numero massimo di 6 rate trimestrali, **anche degli importi pari o inferiori a € 2.000** senza necessità di presentazione della richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione;
- la necessità di prestare la garanzia soltanto se l'importo complessivo delle rate successive alla prima supera € 50.000 (dall'individuazione dell'ammontare è escluso l'importo della prima rata);
- l'**esclusione dalla fideiussione**, se dovuta, relativamente alla **prima rata**.

È infine previsto che gli importi delle **rate** concesse possano essere anche **di ammontare decrescente**, fermo restando il numero massimo previsto.

***Distruzione beni e attestazione mediante dichiarazione sostitutiva***

È innalzato da € 5.164,57 a **€ 10.000 il limite del valore dei beni** il cui mancato superamento consente, nell'ipotesi di **distruzione** degli stessi e al fine di vincere la presunzione di cessione ai fini IVA, di attestare tale evento mediante una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**.

***Documento riepilogativo mensile***

È aumentato **da € 154,94 a € 300** l'importo delle fatture emesse / ricevute per le quali l'annotazione ai fini IVA può essere effettuata, anziché singolarmente, mediante la registrazione di **un unico documento riepilogativo mensile**, nel quale sono riportati i numeri, attribuiti dal cedente / prestatore o dall'acquirente / committente, delle fatture cui lo stesso si riferisce, l'ammontare complessivo delle operazioni e dell'IVA, distinti per aliquota. Tale possibilità è estesa **anche alle autofatture** emesse ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.

### ***Riapertura rivalutazione terreni e partecipazioni***

È prevista la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo di acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  - **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
- alla data dell'1.7.2011, non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2012** il termine entro il quale provvedere alla **redazione** ed all'**asseverazione**, da parte di un professionista abilitato, **della perizia** di stima che deve individuare il valore del terreno / partecipazione all'1.7.2011 nonché al **versamento dell'imposta sostitutiva** (**2%** per le **partecipazioni non qualificate**; **4%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**).

### ***Rinegoziazione mutui acquisto / ristrutturazione abitazioni***

È prevista la possibilità, da parte dei soggetti che hanno stipulato un mutuo ipotecario di importo originario **non superiore a € 200.000 per l'acquisto / ristrutturazione** di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e rata variabile, di rinegoziare il mutuo con applicazione di un tasso annuo nominale fisso.

Cordiali saluti

**Bosin & Maas & Stocker**

Merano, Luglio 2011